



Il Ministro della Difesa

- Visto** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 2209-*octies* secondo il quale: *“A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare.”*;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante *“Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)”* e, in particolare, l'articolo 5, rubricato *Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali*, che ai commi:
- 1, individua le finalità e le modalità per il relativo finanziamento;
 - 2, lettera b), indica le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2008;
 - 4, dispone che *“Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.”*;
 - 5, dispone che *“Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attività di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.”*;
 - 6, dispone che *“con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonché le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.”*;
- Visti** i decreti del Presidente della Repubblica:
- 16 aprile 2009, n. 52, recante *“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della*

Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007” e, in particolare, l’articolo 5 che, al comma 1, lettera c), incrementa le risorse finalizzate all’efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall’anno 2009;

- 1° ottobre 2010, n. 185, recante “*Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009)*” e, in particolare, l’articolo 5 che, al comma 1, lettera c), incrementa ulteriormente le risorse finalizzate all’efficienza dei servizi istituzionali;
- 15 marzo 2018, n. 40, recante “*Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (triennio normativo ed economico 2016-2018)*” e, in particolare, gli articoli 17 e 19, concernenti il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali e le risorse destinate all’incremento del medesimo;

- Visto** l’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministeri Giustizia e Affari esteri, reg. n. 836 in data 24 aprile 2018, che incrementa i fondi per i servizi istituzionali delle Forze armate con le risorse stanziare dall’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate medesime;
- Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 441, con il quale si prevede che, in caso di mancato perfezionamento dei provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l’importo annuale di 210 milioni di euro è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all’incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali (FESI) del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- Vista** la nota dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione prot. ULM_FP-0000812-P dell’8 giugno 2021, con la quale è stata avviata l’istruttoria per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del citato articolo 1, comma 441, della legge n. 145 del 2018, concernente il riparto dei 210 milioni di euro per l’incremento del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, ad oggi non ancora formalizzato;
- Viste** la determinazione del Capo di stato maggiore della Difesa dell’8 luglio 2020 e il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 772 del 6 agosto 2020, di riduzione del 21% dei fondi stanziati per il compenso forfettario di impiego e di guardia per l’anno 2020, rispettivamente dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per incrementare il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali;
- Tenuto conto** delle risorse derivanti dai risparmi determinati dalla progressiva riduzione del personale militare, a mente del citato articolo 2209-*octies* del Codice dell’ordinamento militare;
- Tenuto conto** delle somme non impiegate con i precedenti decreti per le quali è stata chiesta la riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario;

- Vista** la lettera dello Stato maggiore della Difesa protocollo n. M_D SSMD REG2021 0034581 in data 22 febbraio 2021, con la quale sono state convocate le Forze armate per la definizione condivisa dei criteri da adottare ai fini dell'attribuzione dei compensi discendenti dal FESI;
- Vista** la delibera del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare nr. 46/XII in data 3 marzo 2021;
- Vista** la lettera dello Stato Maggiore della Difesa prot. n. M_D SSMD REG2020 0067807 in data 9 aprile 2021 con la quale sono state dettate disposizioni per la rilevazione dei dati relativi al conteggio delle giornate utili e del numero dei potenziali destinatari, ai fini della corresponsione del compenso FESI;
- Vista** la lettera dello Stato maggiore della Difesa protocollo n. M_D SSMD REG2021 0073447 in data 19 aprile 2021, di avvenuta informazione alle rappresentanze militari, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come modificato dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40;
- Acquisito** il parere favorevole espresso dal Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare, come da delibera nr. 50/XII in data 22 aprile 2021;
- Ritenuto** di dover privilegiare l'incentivazione della presenza in servizio onde perseguire un concreto incremento della produttività e di dover individuare le particolari situazioni di servizio e di impiego che comportino l'assunzione di particolari responsabilità e disagio;
- Vista** la proposta del Capo di Stato maggiore della Difesa di cui alla lettera protocollo n. M_D SSMD REG2021 0116560 in data 22 giugno 2021 e successiva mail del 23 giugno 2021,

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e destinatari)

1. Le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali relative all'anno 2020 sono destinate al personale militare in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, dal grado di primo caporal maggiore a quello di capitano e gradi corrispondenti, con esclusione di:

- ufficiali generali, ufficiali superiori e gradi corrispondenti;
- volontari in ferma prefissata;
- allievi in formazione di base non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente;
- ufficiali in ferma prefissata e del personale delle forze di completamento;
- ufficiali e sottufficiali in ferma eccezionale.

Articolo 2

(Criteri di attribuzione)

1. Al personale di cui all'articolo 1 che ha riportato, nel corso dell'anno 2020, come ultima valutazione caratteristica almeno la qualifica di "superiore alla media" e non è stato destinatario di una sospensione precauzionale dall'impiego o di una sanzione disciplinare di stato, è attribuito un compenso giornaliero lordo, rapportato al grado rivestito, per ogni giornata di servizio utile prestato nel medesimo anno. La misura lorda di tale compenso è riportata nell'allegata Tabella 1.

2. Qualora il personale di cui al precedente comma non abbia, nel corso dell'anno 2020, alcuna scheda valutativa che riporti una qualifica finale, dovranno essere valutati i rapporti informativi o documenti equivalenti riferiti al medesimo periodo che contengono un giudizio equiparabile a "superiore alla media" a discrezione del Comandante di corpo.

3. Qualora uno dei motivi ostativi di cui al comma 1, venga meno, a seguito di una decisione definitiva dell'autorità giudiziaria amministrativa o nei casi in cui la vicenda penale che ha dato origine alla sospensione precauzionale dall'impiego si concluda con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso, è corrisposto il compenso previsto per le giornate di servizio utile prestato nell'anno 2020.

4. Per il computo delle giornate utili ai sensi del comma 1, sono valutate quelle di:

- a) servizio prestato nella modalità "in presenza", ad eccezione di quelle in cui il militare è destinatario della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore;
- b) servizio prestato nella modalità "lavoro agile";
- c) servizio prestato nell'ambito delle operazioni internazionali autorizzate ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145;
- d) servizio prestato all'estero per le sole attività operative o addestrative, ai sensi dell'articolo 1807 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- e) assenza per recupero compensativo a seguito di attività lavorative precedentemente prestate in giornate non festive;
- f) licenza ordinaria fruita durante l'anno 2020;
- g) licenza per festività soppresse di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937;
- h) licenza per il periodo obbligatorio di congedo di maternità come previsto dall'articolo 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- i) assenze connesse e ricollegabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

5. Ogni altra assenza non dà diritto alla maturazione del compenso di cui al comma 1, indipendentemente dalla fruizione su base giornaliera o oraria. In caso di frazionamento orario dovrà essere detratta una giornata di servizio utile al raggiungimento di otto ore di permesso fruito, a prescindere dall'articolazione dell'orario di servizio.

6. Il compenso di cui al comma 1 non è maturato e, pertanto, non è corrisposto, al personale militare avente diritto che ha maturato, nell'anno solare di riferimento, un numero di giornate di servizio utile inferiori o uguali a trenta.

Articolo 3

(Particolari incarichi e situazioni di servizio - anno 2020)

1. Al personale militare avente diritto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, in servizio presso le strutture di vertice indicate nell'allegata Tabella 2 o in posizione di comando con sede di servizio in Roma presso la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organismi direttamente dipendenti, i Ministeri, la Corte Costituzionale, la Corte suprema di Cassazione, la Corte dei conti, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Consiglio di Stato, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il Consiglio Superiore della Magistratura, l'Ordinariato Militare per l'Italia, il Tribunale militare di Roma, la Procura Militare di Roma, il Tribunale Militare di Sorveglianza, la Corte Militare di Appello, il Consiglio della Magistratura Militare, compete, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, una maggiorazione al compenso giornaliero di cui all'articolo 2, comma 1, secondo le misure indicate nell'allegata Tabella 3, per le sole giornate di servizio prestato nel 2020 presso le predette strutture.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica al personale militare in servizio presso le strutture di vertice ricomprese nella determina del Capo di stato maggiore della Difesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

3. Al personale militare, per le giornate in cui è stato effettivamente impiegato sul territorio nazionale per l'espletamento di attività operative e logistiche strettamente connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, compete una maggiorazione pari al 30 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Al personale militare, non percettore dell'indennità d'impiego operativo supplementare di comando di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, che nel corso dell'anno 2020 ha effettivamente svolto uno degli specifici incarichi, attribuiti in maniera certa e documentata, riportati nella Tabella 4, compete una maggiorazione pari al 20 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2, comma 1, per le sole giornate di servizio prestato nelle modalità "in presenza" e "lavoro agile".

5. Ai graduati in servizio permanente in possesso alla data del 31 dicembre 2020 di un'anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni ed inferiore a 27 anni, compete una maggiorazione pari a 40 euro (quaranta euro) se hanno prestato almeno cento giorni di servizio utile nell'anno 2020. Da zero a novantanove giorni di servizio non compete alcuna maggiorazione.

6. Al personale militare con il grado di:

a) capitano, tenente e gradi corrispondenti che ha completato il ciclo di formazione;

b) ufficiale e primo maresciallo con almeno 25 anni di servizio;

c) sergente maggiore capo qualifica speciale;

d) caporal maggiore capo scelto qualifica speciale,

compete una maggiorazione pari al 20 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2, comma 1, per le sole giornate di servizio prestato nelle modalità "in presenza" e "lavoro agile".

7. Ai primi luogotenenti e ai luogotenenti compete una maggiorazione pari al 25 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2, comma 1, per le sole giornate di servizio prestato nelle modalità "in presenza" e "lavoro agile".

8. Le maggiorazioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono cumulabili con la maggiorazione di cui al comma 1 e con quella prevista dall'articolo 4.

9. La maggiorazione di cui al comma 3 non è cumulabile con quelle di cui ai commi 4, 6 e 7 mentre la maggiorazione di cui al comma 4 non è cumulabile con quelle di cui ai commi 6 e 7

Articolo 4

(Incentivazione del personale al fine del miglioramento dei servizi)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, al personale militare avente diritto che ha prestato, nel corso dell'anno 2020, un numero di giornate di servizio utile superiore a 200, di cui almeno 150 nella modalità "in presenza", compete una maggiorazione pari al 20 per cento del compenso di cui all'articolo 2, comma 1, per ognuna di tali giornate.

Articolo 5

(Riduzioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, al personale militare avente diritto che ha maturato, nel corso dell'anno 2020, un numero di giornate di servizio utile compreso tra 31 e 89, i compensi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, sono ridotti del 50 per cento.

Articolo 6

(Casi particolari)

1. Agli ufficiali promossi al grado di maggiore e gradi corrispondenti nel corso dell'anno 2020, è riconosciuto il compenso giornaliero lordo di cui agli articoli precedenti per il servizio prestato nel grado di capitano e gradi corrispondenti, fino alla data di decorrenza amministrativa della promozione a maggiore, fermo restando quanto specificato all'articolo 2.

2. Ai fini del calcolo delle giornate utili al computo del compenso, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, al personale militare che osserva un orario di lavoro settimanale articolato su sei giorni è sottratto un giorno ogni sei di servizio prestato.

3. Per il personale militare di cui al comma 2, la giornata del sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso solo in caso di svolgimento di un servizio armato e non.

Per il personale, il cui orario di lavoro settimanale è articolato su cinque giorni, la giornata del sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso nel caso di svolgimento di un servizio armato e non, nonché nel caso di prestazione del servizio.

4. La giornata della domenica e le festività infrasettimanali sono computabili ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa, sia in caso di svolgimento di servizio armato e non indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni settimanali.

5. Le assenze dal servizio a seguito di recupero di attività lavorativa resa in giornate festive non sono computabili ai fini della maturazione del compenso indipendentemente dal fatto che si riferiscano allo svolgimento di attività lavorativa ovvero di servizi armati e non.

Tale disposizione vale anche per i periodi di assenza riconosciuti al personale in servizio nei contingenti all'estero e destinatario dell'indennità di contingentamento.

6. Il turno di reperibilità prestato al di fuori dell'ordinario orario delle attività non è computabile ai fini della maturazione del compenso, ad eccezione del caso in cui il personale sia effettivamente richiamato in servizio.

7. Per il personale militare inviato a qualsiasi titolo in missione in territorio nazionale, indipendentemente dal trattamento economico di missione riconosciuto, si considerano utili solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa rese durante i periodi di missione, con esclusione delle giornate libere dal servizio.

8. Al personale militare che nel corso dell'anno 2020:

a) è promosso al grado superiore;

b) è immesso nel servizio permanente;

c) transita in altra categoria o ruolo,

il compenso giornaliero lordo rapportato al grado è corrisposto con riferimento alla data di decorrenza amministrativa indicata nei relativi decreti dirigenziali emanati dalla Direzione Generale per il Personale Militare, salvo quanto previsto dal comma 1. In tutti i casi descritti, qualora la data di decorrenza amministrativa sia antecedente all'anno di riferimento (2020), i giorni rilevano a far data dal 1° gennaio 2020, fermo restando quanto specificato all'articolo 2.

Articolo 7

(Personale turnista)

1. Al personale turnista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, impiegato in un lavoro continuativo di ventiquattro ore, con articolazione dell'orario di servizio su sette giorni settimanali, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990, è corrisposto il compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2, comma 1, per ogni otto ore di servizio prestato, indipendentemente dalla durata del turno o dall'articolazione dello stesso. Ove il turno sia maggiore di otto ore, le ore in eccesso, purché nel limite di quelle previste dalla consegna, devono cumularsi fino a raggiungere ulteriori otto ore.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto.

Articolo 8

(Casi di esclusione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non trovano applicazione nei confronti del personale militare che, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, risulta:

- a) in servizio all'estero, ai sensi degli articoli 1808 e 1809 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- b) in servizio presso Enti o Organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114;
- c) inviato in missione all'estero, ai sensi dell'articolo 1807 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le sole attività ordinarie ovvero per la frequenza di corsi.

Articolo 9
(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Si applica il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010 in materia di "cedolino unico".
2. Agli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione del presente decreto pari ad euro 147.054.743,94 lordo Stato, si provvede mediante le risorse attestata sullo Stato di previsione della spesa del Ministero:
 - a) della difesa, per complessivi euro 139.829.979,64 lordo Stato, sui seguenti capitoli e piani gestionali: 1004 - p.g. 6, 1009 - p.g. 4, 1100 - p.g. 4, 1207 - p.g. 4, 4191 - p.g. 4, 4311 - p.g. 4, 4461 - p.g. 4 per le quote lordo dipendente; 1004 - p.g. 5, 1009 - p.g. 5, 1100 - p.g. 5, 1207 - p.g. 5, 4191 - p.g. 5, 4311 - p.g. 5 e 4461 - p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali a carico dello Stato e 1025 - p.g. 2, 1023 - p.g. 2, 1110 - p.g. 2, 1211 - p.g. 2, 4204 - p.g. 2, 4324 - p.g. 2, 4474 - p.g. 2 per la quota IRAP;
 - b) delle infrastrutture e dei trasporti, ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per complessivi euro 7.224.764,30 lordo Stato, sui seguenti capitoli e piani gestionali: 2043 - p.g. 4, per le quote lordo dipendente; 2043 - p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali a carico dello Stato e 2066 - p.g. 2 per la quota IRAP.
3. Le risorse incrementalmente destinate al FESI, di cui:
 - a) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, citato in premessa e allorquando adottato;
 - b) all'articolo 2209-*octies* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato in premessa, pari ad euro 8.989.223,00, allorquando riassegnate sui pertinenti capitoli di cui al comma 2, lettera a), sono destinate per corrispondere al personale di cui all'articolo 1 un compenso giornaliero lordo, rapportato al grado rivestito, per ogni giornata di servizio utile prestato nel 2020, secondo i medesimi criteri indicati nel presente provvedimento.
4. Le eventuali risorse residue sono destinate in via prioritaria a finanziare, ove presenti, esigenze relative ad annualità pregresse, ovvero al pagamento dei medesimi compensi e delle relative maggiorazioni per gli esercizi futuri.
5. Le allegare Tabelle sono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, 30 GIU 2021

IL MINISTRO
On. Lorenzo GUERINI)


Tabella 1

MISURA DEL COMPENSO GIORNALIERO LORDO SPETTANTE PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2020 (Articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 e successive modificazioni e integrazioni)

PERSONALE EI, MM (inclusa CP), AM

Grado e corrispondenti	Importo giornaliero lordo pro-capite in euro
Capitano	3,15
Tenente	3,09
Sottotenente	2,96
Primo luogotenente	3,15
Luogotenente	3,15
Primo Maresciallo + 8 anni	3,09
Primo Maresciallo	2,96
Maresciallo Capo + 10	2,96
Maresciallo Capo	2,95
Maresciallo Ordinario	2,86
Maresciallo	2,81
Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale	2,90
Sergente Maggiore Capo + 4 anni	2,90
Sergente Maggiore Capo	2,86
Sergente Maggiore	2,82
Sergente	2,79
Caporal maggiore capo scelto Qualifica Speciale	2,85
Caporal maggiore capo scelto + 5 anni	2,85
Caporal maggiore capo scelto	2,82
Caporal maggiore capo	2,75
Caporal maggiore scelto	2,71
1° Caporal maggiore	2,70

STRUTTURE DI VERTICE CON SEDE IN ROMA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

Organi/uffici/enti
Uffici di cui all'articolo n. 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Organi/uffici/enti
Stato maggiore della difesa (reparti, uffici generali, segreterie, ufficio generale di amministrazione, comando caserma Nazario Sauro e comando caserma De Cicco)
Centro Alti studi difesa

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Organi/uffici/enti
Stato Maggiore dell'Esercito (Dipartimenti, Reparti, Uffici Generali, Segreterie, Direzioni)
Dipartimento Impiego del Personale (DIPE)
Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa "ESERCITO ITALIANO"
Segreteria permanente della Commissione avanzamento Ufficiali (vertice, superiore e ordinaria)
Commissione di valutazione per l'avanzamento dei Marescialli
Commissione di valutazione per l'avanzamento dei Sergenti
Commissione di valutazione per i Graduati

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Organi/uffici/enti
Stato maggiore della Marina (reparti, uffici, segreterie) e uffici alle dirette dipendenze del Ca. SMM
Direzione per l'impiego personale Marina militare
Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa
Ispettorato di sanità Marina militare
Ufficio Ispettore aviazione per la Marina (solo per il personale MM)
Commissione di vertice
Commissione superiore di avanzamento
Commissione ordinaria di avanzamento
Ufficio generale Commissioni avanzamento marescialli, sergenti e volontari in s.p. della Marina militare
Ufficio Commissioni di avanzamento per gli Ufficiali
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Ente circoli Marina militare

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Organi/uffici/enti
Stato maggiore dell'Aeronautica (Reparti, Uffici Generali, Uffici, Segreterie)
Ufficio generale del Capo di SMA
Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica
Ufficio del Generale del ruolo delle armi dell'Arma Aeronautica
Ufficio del Capo del corpo del genio aeronautico
Ufficio del Capo del corpo sanitario aeronautico
Ufficio del Capo del corpo di commissariato aeronautico
Ufficio Generale Centro di responsabilità amministrativa A.M.
Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale
Ufficio Generale di Coordinamento della Vigilanza Antinfortunistica
Ispettorato per la Sicurezza del volo
Istituto superiore per la sicurezza del volo
Ufficio dell'Ispettore dell'aviazione per la Marina (solo per il personale AM)
Commissione ordinaria d'avanzamento ufficiali
Segreteria permanente della commissione ordinaria d'avanzamento
Commissione permanente avanzamento marescialli dell'AM
Commissione permanente avanzamento sergenti dell'AM
Commissione permanente avanzamento volontari in servizio permanente dell'AM
Segreteria permanente della commissione superiore di avanzamento
Ufficio Generale per l'Innovazione Manageriale
Comando Aeronautica militare Roma (COMAER)

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
E ORGANI CENTRALI DI VERTICE DELL'AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Organi/uffici/enti
Segretariato generale della difesa/DNA (reparti, uffici generali, segreterie)
Direzione generale per il personale militare
Direzione generale per il personale civile
Direzione generale della previdenza militare e della leva
Direzione generale di commissariato e dei servizi generali
Direzione degli armamenti terrestri
Direzione degli armamenti navali
Direzione degli armamenti aeronautici
Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
Direzione dei lavori e del demanio
Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti

**MISURE DELLA MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO GIORNALIERO LORDO PER IL
PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1**

PERSONALE EI, MM (inclusa CP), AM

Grado e corrispondenti	Importo giornaliero lordo pro-capite in euro
Capitano	0,92
Tenente	0,90
Sottotenente	0,86
Primo luogotenente	0,92
Luogotenente	0,92
Primo Maresciallo + 8 anni	0,90
Primo Maresciallo	0,86
Maresciallo Capo + 10	0,86
Maresciallo Capo	0,86
Maresciallo Ordinario	0,84
Maresciallo	0,82
Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale	0,85
Sergente Maggiore Capo + 4 anni	0,85
Sergente Maggiore Capo	0,84
Sergente Maggiore	0,82
Sergente	0,81
Caporal maggiore capo scelto Qualifica Speciale	0,84
Caporal maggiore capo scelto + 5 anni	0,84
Caporal maggiore capo scelto	0,82
Caporal maggiore capo	0,81
Caporal maggiore scelto	0,79
1° Caporal maggiore	0,79

SPECIFICI INCARICHI PER I QUALI E' PREVISTA LA MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO GIORNALIERO LORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3**PERSONALE EI, MM (inclusa CP), AM**

Incarichi amministrativi	
Consegnatario per debito di custodia	Incarico conferito con provvedimento dell'autorità centrale da registrarsi alla Corte dei conti, su designazione del Comandante dell'ente. Il consegnatario per debito di custodia è responsabile dei materiali affidati e svolge le altre attribuzioni di cui all'articolo 451, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del Capo II, para 9, e Capo IX delle Istruzioni Tecnico-Applicative (ITA) al Regolamento per l'Amministrazione della Difesa di cui alla circolare SGD-G-012 del Segretariato Generale della Difesa.
Consegnatario per debito di vigilanza	Nominato con atto dispositivo del Comandante dell'ente su proposta del Capo servizio amministrativo. Il consegnatario per debito di vigilanza è responsabile dei materiali affidati e svolge le altre attribuzioni di cui all'articolo 451, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del Capo II, para 9, e Capo IX delle Istruzioni Tecnico-Applicative (ITA) al Regolamento per l'Amministrazione della Difesa di cui alla circolare SGD-G-012 del Segretariato Generale della Difesa.
Contabile agli assegni	Incarico conferito con provvedimento del Comandante dell'ente su proposta del Capo della gestione finanziaria, sentito il Capo del servizio amministrativo e svolge le funzioni di cui all'articolo 451, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del Capo II, para 10 delle Istruzioni Tecnico-Applicative (ITA) al Regolamento per l'Amministrazione della Difesa di cui alla circolare SGD-G-012 del Segretariato Generale della Difesa.
Cassiere	Incarico conferito con provvedimento del Comandante su proposta del Capo della gestione finanziaria, sentito il Capo del servizio amministrativo, che svolge le funzioni di cui all'articolo n. 451, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del Capo II, para 7 delle Istruzioni Tecnico-Applicative (ITA) al Regolamento per l'Amministrazione della Difesa di cui alla circolare SGD-G-012 del Segretariato Generale della Difesa.

Incarichi operativi, di formazione/addestramento, logistici e tecnici

<p>Sensor operator - Operatori di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)</p>	<p>Trattasi di personale con l'abilitazione/qualifica di operatore sensori di aeromobile a pilotaggio remoto e dunque abilitati a condurre il velivolo (APR micro, mini, leggeri, tattici e strategici, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2006) e ad operare con il relativo sensore. Tale personale, altamente specializzato, non è destinatario di particolari indennità ma, tuttavia, svolge un'attività di servizio in condizioni ambientali caratterizzate da precisione, rischi e responsabilità.</p>
<p>Controllori di volo e assistenti del traffico operativo / aereo ed aeromobili</p>	<p>Personale debitamente formato e qualificato la cui attività rileva sia dal punto di vista della responsabilità che della delicatezza dell'incarico in quanto volto alla sicurezza della navigazione, nel primo caso, e del traffico aereo, nel secondo. Per il personale della Marina militare, i controllori aeromobili devono aver frequentato e superato l'apposito corso di qualificazione, mentre i controllori del traffico aereo devono essere in possesso della licenza comunitaria di controllore del traffico aereo e/o del certificato rilasciato dalla Forza armata. Per l'Aeronautica, il riferimento è al personale abilitato (per i controllori del traffico aereo vi sono tre gradi di abilitazione ai sensi del decreto interministeriale 27 gennaio 2017) per i giorni di effettiva attività operativa, da individuarsi con ordini di servizio per l'espletamento del servizio di controllo/assistenza al traffico aereo.</p>
<p>Ripiegatore di paracadute / direttore di lancio</p>	<p>Personale impiegato in attività di carattere operativo/addestrativo titolare di relativa qualifica/brevetto che svolge le predette attività, ed è effettivo in unità paracadutista.</p>
<p>Comandante di squadra/vice comandante di plotone/capo squadra</p>	<p>Personale, con funzioni di estrema importanza dal punto di vista tecnico operativo, che ricopre l'incarico di Comandante di squadra/Vice Comandante di Plotone/capo pezzo e funzioni equipollenti, su determinazione del Comandante di corpo, anche avente l'incarico principale di fuciliere, geniere, artigliere ed altri secondo le disposizioni di Forza armata.</p>
<p>Formatore presso enti e istituti di istruzione / formazione</p>	<p>Personale militare con qualifica di istruttore/formatore (inquadrate/insegnante/istruttore ginnico) preposto, con ordine di servizio o documento equivalente (piano studi/atto dispositivo/documentazione caratteristica), all'attività formativa/addestrativa ovvero titolare di una posizione organica direttamente connessa all'attività formativa/addestrativa nell'ambito degli enti e degli istituti di istruzione di cui agli articoli 104, 116 e 146 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (COM) e agli articoli 276-279 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (TUOM). Dunque, ci riferiamo a personale specializzato che, dopo aver frequentato corsi dedicati, è impegnato con relativa responsabilità nella gestione, nella formazione e nell'istruzione del personale, specie di quello giovane (nuove reclute) che si avvicina per la prima volta all'ambiente e alla vita militare.</p>

<p>Punto istruttore del Centro Nazionale Amministrativo</p>	<p>Personale coadiutore del contabile agli assegni con mansioni istruttorie, nominato con provvedimento del Comandante/Direttore; trattasi di figura presente in ambito Esercito. E' da considerarsi equipollente il personale della Marina e dell'Aeronautica inquadrato presso i relativi Enti amministratori/reparto amministrazione (nominato con atto del Comandante/Direttore o con provvedimento del titolare dell'ente/comando o con apposito ordine di trasferimento/movimento/impiego della Forza armata di competenza) con mansioni istruttorie delle pratiche stipendiali e quindi dedito agli inserimenti (manuali e massivi) e/o all'invio dei flussi relativamente alle variazioni stipendiali e/o pensionistiche del personale militare e civile.</p>
<p>Personale sanitario</p>	<p>Personale sanitario di tutti i ruoli (ad esclusione di medici e odontoiatri) e parasanitario di supporto (operatore logistico di sanità, operatore socio-sanitario, operatore socio-sanitario complementare, operatore tecnico addetto all'assistenza, operatore tecnico-sanitario) che svolge tale attività esclusivamente nell'ambito della Sanità militare. L'incarico di sanitario riguarda, pertanto, personale specializzato che ha frequentato corsi e fornisce un contributo essenziale per il funzionamento della Sanità Militare, strumento di rilevanza strategica per la Difesa e fattore abilitante della Forza armata in operazioni e addestramento. Sono esclusi da tale categoria e quindi dall'attribuzione della maggiorazione in parola, i medici e gli odontoiatri che usufruiscono della possibilità di svolgere la libera professione.</p>
<p>Nostromo del porto</p>	<p>Figura professionale individuata con ordine di trasferimento che opera nel nucleo nostromi all'interno della sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale di ciascuna capitaneria di porto.</p>
<p>Polizia marittima</p>	<p>Personale che svolge attività di polizia (con arma al seguito), che si sviluppa per intervalli temporali di estesa durata e/o lontano dal comando di assegnazione.</p>
<p>Abilitati Port State Control (PSC)</p>	<p>Personale debitamente formato e autorizzato quale ispettore PSC che svolge attività ispettiva di Port State Control. Il Port State Control è l'attività ispettiva delle navi straniere da parte dell'Autorità dello Stato del porto atta a garantire che la nave che scala un porto in navigazione internazionale non sia in condizioni sub-standard rispetto alle convenzioni internazionali che regolano la sicurezza della navigazione, costituendo un pericolo per la vita umana in mare e per l'ambiente. L'attività viene svolta da personale del Corpo della Guardia costiera, dislocato tra i diversi Comandi territoriali ubicati nei porti maggiormente interessati da traffico mercantile ed organizzato in "Nuclei Port state Control" che fanno capo ai servizi di coordinamento PSC istituiti a livello di Direzione marittima e ad un coordinatore regionale del servizio.</p>

Soccorritore marittimo	Personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera cui è attribuita la qualifica di soccorritore marittimo ai sensi dell'articolo 1 del decreto n. 405/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), che ha superato il previsto corso di addestramento ed è impiegato su unità navali per l'esercizio della funzione di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare. E' da considerarsi equipollente il personale degli equipaggi fissi di volo delle capitanerie di porto e della Marina e il personale dell'Aeronautica che, con provvedimento del Comandante, provvede e/o coopera alla ricerca, il salvataggio e il recupero di personale, naufraghi, dispersi, arrivando col mezzo aereo, ovvero utilizzando attrezzatura subacquea.
Capo segreteria / capo nucleo	Figure professionali che svolgono un'attività che comporta responsabilità di coordinamento e controllo e per la quale è richiesta un'adeguata esperienza e competenza.
Armaiolo/aiuto armaiolo/armiere	Personale, con adeguata esperienza e responsabilità, che svolge tale incarico, incluso quello deputato alla conservazione/manutenzione/controllo/verifica del funzionamento delle armi, individuato con atto formale (ad esempio, atto dispositivo, ordine del giorno/di servizio o documentazione caratteristica).
Abilitati manutentori edili / impiantistica edile	Personale tecnico adeguatamente formato il cui impiego consente di utilizzare con maggiore efficacia le risorse destinate al patrimonio infrastrutturale della Difesa e di migliorare lo stato di efficienza dei relativi immobili. Si tratta dunque di personale abilitato nucleo manutentore edile e destinato ad attività che rientrano tra le manutenzioni di primo livello degli immobili e dei relativi impianti; trattasi di abilitazione presente in ambito Marina. È da considerarsi equipollente il personale tecnico dell'Esercito e dell'Aeronautica che esegue uno o più interventi tra quelli che rientrano tra le manutenzioni di primo livello degli immobili e dei relativi impianti. L'incarico va sempre sancito con modalità certa e documentata.
Responsabile nell'ambito delle attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori e di tutela ambientale	Si fa riferimento: <ul style="list-style-type: none">- al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;- al Responsabile del Servizio Locale Comprensoriale di Prevenzione e Protezione (R.S.L.C.P.P.) per gli Enti di FA presso i quali è istituito tale Servizio;- alla figura professionale di adeguata esperienza e competenza che opera per la salvaguardia dell'ambiente nel rispetto delle normative vigenti in materia, individuabile, secondo le disposizioni/direttive di FA, nel Responsabile della Tutela Ambientale (R.T.A.)/Consulente di Protezione Ambientale (C.P.A.) o equivalenti.